

Prontuario violazioni Covid-19

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Obbligo di utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie</p> <p>Non si atteneva all'obbligo:</p> <p><input type="checkbox"/> di avere con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie;</p> <p><input type="checkbox"/> di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto.</p> <p><input type="checkbox"/> di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie in un luogo all'aperto.</p> <p>Nota: L'obbligo sussiste in tutti i casi in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.</p> <p>Dall'obbligo restano esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; - i bambini di età inferiore ai sei anni; - coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. <p>Nota: applicabile fino al 13 novembre 2020.</p> <p>Riferimento normativo</p> <p>Art. 5 c. 1, D.L. 125/20 e art. 1 c. 2 lett. hh-bis, d.l. 19/29 (come mod. dal d.l. 125/20). Art. 1, comma 8 e art. 2 c. 1 del Decreto Legge 33/2020 e art. 4 c. 1 d.l. 19/2020 conv. con l. n. 35/20.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro)</p> <p>400,00 P.M.R. (entro 60 gg.)</p> <p>(pagamento entro 5 giorni 280,00)</p> <p>Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>		<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi:</p> <p>A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 31° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico Non osservava il divieto di assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nota: applicabile fino al 31 gennaio 2021. Riferimento normativo Art. 1, comma 8 e art. 2 c. 1 del Decreto Legge 33/2020 e art. 4 c. 1 d.l. 19/2020 conv. con l. n. 35/20.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00) Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>		<p>Autorità competente: Prefetto. Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020). In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 31° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>
<p>Distanza di sicurezza interpersonale Non si atteneva all'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Note: Non si applica in caso di utilizzo delle prescritte protezioni delle vie respiratorie. Nota: applicabile fino al 13 novembre 2020. Riferimento normativo Art. 1, comma 8 e art. 2 c. 1 del Decreto Legge 33/2020 e art. 4 c. 1 d.l. 19/2020 conv. con l. n. 35/20; art. 1 c. 2, DPCM 13.10.2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00) Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>		<p>Autorità competente: Prefetto. Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020). In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 31° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Accesso nei parchi, nelle ville, nelle aree gioco e nei giardini pubblici</p> <p>Accedeva all'interno</p> <p><input type="checkbox"/> non attenendosi al divieto di assembramento all'interno di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.</p> <p><input type="checkbox"/> non osservando il rispetto della distanza interpersonale di metro all'interno.</p> <p>Applicabile fino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimento normativo</p> <p>Art. 1 c. 6 lett. b) DPCM 13.10.2020.</p> <p>Art. 4, comma 1 lett. b) Decreto Legge 19/2020 conv. con la l. n. 35/2020.</p> <p>Note:</p> <p>È consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica ricreati a all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia (allegato 8 d.p.c.m. 13/10/2020).</p>	<p>da 400,00 a 1.000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 5 giorni</p> <p>280,00).</p> <p>In caso di violazione commessa mediante l'utilizzo di un veicolo, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 373,34; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 533,33;</p> <p>In caso di reiterata violazione commessa mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è: entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 746,68; dal 31° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 1.066,66.</p>		<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi.</p> <p>A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Attività sportiva e motoria.</p> <p><input type="checkbox"/> Effettuava attività sportiva omettendo il rispetto della distanza interpersonale di due metri.</p> <p><input type="checkbox"/> Effettuava attività motoria omettendo il rispetto della distanza interpersonale di un metro.</p> <p>Nota</p> <p>(Nei casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti si deroga al divieto).</p> <p>Applicabile fino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimento normativo</p> <p>Art. 1 c. 6 lett. d) DPCM 13.10.2020.</p> <p>Art. 4, comma 1 lett. b) Decreto Legge 19/2020 conv. con la l. n. 35/2020.</p>	<p>da 400,00 a 1.000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 5 giorni</p> <p>280,00).</p> <p>In caso di violazione commessa mediante l'utilizzo di un veicolo, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 373,34; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 533,33;</p> <p>In caso di reiterata violazione commessa mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è: entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 746,68; dal 31° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 1.066,66.</p>		<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi.</p> <p>A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Attività sportiva di contatto (<i>vedi elenco degli sport da contatto al fondo della presente tabella</i>).</p> <p><input type="checkbox"/> Effettuava attività sportiva da contatto amatoriale nonostante il divieto.</p> <p><input type="checkbox"/> Organizzava una competizione/gara di attività sportiva di contatto.</p> <p>Applicabile fino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimento normativo</p> <p>Art. 1 c. 6 lett. g) DPCM 13.10.2020.</p> <p>Art. 4, comma 1 lett. b) Decreto Legge 19/2020 conv. con la l. n. 35/2020.</p>	<p>da 400,00 a 1.000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 5 giorni</p> <p>280,00).</p> <p>In caso di violazione commessa mediante l'utilizzo di un veicolo, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 373,34; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 533,33;</p> <p>In caso di reiterata violazione commessa mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è: entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 746,68; dal 31° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 1.066,66.</p>		<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi:</p> <p>A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Manifestazioni pubbliche</p> <p><input type="checkbox"/> organizzava/partecipava ad una manifestazione in forma dinamica;</p> <p><input type="checkbox"/> non si atteneva all'obbligo del di stanziamento interpersonale, durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.</p> <p>Applicabile sino al 13 novembre 2020</p> <p>Note:</p> <p>Le manifestazioni pubbliche possono essere realizzate solo in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell'art. 18 del tulp.</p> <p>Riferimento normativo</p> <p>Art. 4 c. 1 del D.L. n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/20.</p> <p>Art. 1, c. 6 lett. i) del DPCM del 13.10.2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 5 giorni 280,00).</p> <p>Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Chiusura provvisoria.</p> <p>Nota: in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi:</p> <p>A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>
<p>Ristorazione</p> <p><input type="checkbox"/> Quale gestore di attività di servizi di ristorazione non garantiva l'accesso in modo contingentato per garantire ai clienti di mantenere la distanza interpersonale di 1 mt.</p> <p><input type="checkbox"/> Quale gestore di attività di servizi di ristorazione ometteva di esporre all'ingresso del locale il cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.</p> <p><input type="checkbox"/> Quale cliente di attività di servizi di ristorazione non si atteneva all'obbligo della distanza interpersonale di almeno 1 metro sala scommesse</p> <p><input type="checkbox"/> sala bingo</p> <p>Applicabile sino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimento normativo</p> <p>Art. 4 c. 1 del D.L. n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/20.</p> <p>Art. 1, c. 6 lett. ee) del DPCM del 13.10.2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 5 giorni 280,00).</p> <p>Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Chiusura provvisoria.</p> <p>Nota: in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi:</p> <p>A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Ristorazione</p> <p><input type="checkbox"/> Quale gestore di attività di servizio di ristorazione senza consumo al tavolo protraeva l'attività oltre le ore 18,00;</p> <p><input type="checkbox"/> Quale gestore di attività di servizio di ristorazione protraeva l'attività con consumo al tavolo oltre l'orario consentito (5,00 - 24,00);</p> <p><input type="checkbox"/> Quale gestore di attività di servizio di ristorazione consentiva la presenza di un numero superiore a 6 persone allo stesso tavolo;</p> <p><input type="checkbox"/> Quale gestore di attività di servizio di ristorazione per asporto protraeva l'attività oltre le ore 24,00;</p> <p><input type="checkbox"/> Quale cliente di attività di servizio di ristorazione per asporto consumava sul posto (o nelle immediate vicinanze) sala scommesse</p> <p><input type="checkbox"/> sala bingo.....</p> <p>Applicabile sino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimento normativo</p> <p>Art. 4 c. 1 del D.L. n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/20.</p> <p>Art. 1, c. 6 lett. ee) del DPCM del 13.10.2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 5 giorni 280,00).</p> <p>Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Chiusura provvisoria.</p> <p>Nota: in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>
<p>Attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo</p> <p>Svolgeva l'attività di</p> <p><input type="checkbox"/> sala giochi</p> <p><input type="checkbox"/> sala scommesse</p> <p><input type="checkbox"/> sala bingo.....</p> <p><input type="checkbox"/> senza attenersi alle disposizioni delle linee guida allegate al DPCM;</p> <p><input type="checkbox"/> in orario non consentito (21,00 – 08,00);</p> <p>Applicabile sino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimento normativo</p> <p>Art. 4 c. 1 del D.L. n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/20.</p> <p>Art. 1, c. 6 lett. l) del DPCM del 7.08.2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 5 giorni 280,00).</p> <p>Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.)</p> <p>Chiusura provvisoria.</p> <p>Nota: in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Accompagnatore pazienti In qualità di accompagnatore di paziente, permaneva in sala di attesa del pronto soccorso.</p> <p>Applicabile fino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimento normativo Articolo 1, comma 6, lettera aa) DPCM 13.10.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00) Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>		<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>
<p>Luoghi di culto Non si atteneva a:</p> <p><input type="checkbox"/> divieto di assembramento, <input type="checkbox"/> obbligo di distanziamento interpersonale, di almeno 1 metro.</p> <p>Applicabile fino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimento normativo Articolo 1, comma 6, lettera o) DPCM 13.10.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00) Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Strutture sportive Non si atteneva a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> divieto di assembramento, <input type="checkbox"/> obbligo di distanziamento interpersonale, durante l'attività sportiva presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati. <p>Applicabile fino al 13 novembre 2020 Riferimento normativo Articolo 1, comma 6, lettera f) DPCM 13.10.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00) Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto. Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>
<p>Impianti sportivi Non si atteneva al divieto di limitare l'accesso degli spettatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> al 15% della capienza totale e, comunque, non oltre 1.000 persone negli impianti sportivi all'aperto; <input type="checkbox"/> a 200 persone negli impianti sportivi al chiuso. <p>Applicabile fino al 13 novembre 2020 Riferimento normativo Articolo 1, comma 6, lettera e) DPCM 13.10.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00) Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto. Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Strutture ricettive Non si atteneva all'obbligo della distanza interpersonale di almeno 1 metro Applicabile fino al 13 novembre 2020 Riferimento normativo Articolo 1, comma 6, lettera nn) DPCM 7.08.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00) Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto. Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020). In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>
<p>Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ospedali, aeroporti, aree di servizio e rifornimento carburante autostradali) Non si atteneva all'obbligo della distanza interpersonale di almeno 1 metro Applicabile fino al 13 novembre 2020 Riferimento normativo Articolo 1, comma 6, lettera ff) DPCM 7.08.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00) Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto. Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020). In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Strutture socio assistenziali In qualità di parente o visitatore di</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> struttura di ospitalità e lungo degenza, <input type="checkbox"/> residenza sanitaria assistita (RSA), <input type="checkbox"/> hospice, <input type="checkbox"/> struttura riabilitativa, <input type="checkbox"/> struttura residenziale per anziani, autosufficienti, <input type="checkbox"/> struttura residenziale per anziani, non autosufficienti, <p>accedeva alla predetta struttura senza autorizzazione della stessa.</p> <p>Applicabile fino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimento normativo Articolo 1, comma 6, lettera bb) DPCM 13.10.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00) Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto. Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>
<p>Svolgimento spettacoli non regolare Svolgeva un evento o manifestazione di carattere</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sale teatrali <input type="checkbox"/> sale da concerto <input type="checkbox"/> sale cinematografiche <input type="checkbox"/> altri spazi all'aperto <p>in violazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> della preassegnazione dei posti, del di stanziamento, del numero massimo di posti (1.000 all'aperto, 200 al chiuso); <input type="checkbox"/> del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. <p>Applicabile fino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimento normativo Articolo 1, comma 6, lettera m) DPCM 13.10.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge n. 19/2020 conv. Con l. n. 35/2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00) Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto. Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Attività commerciali al dettaglio</p> <p><input type="checkbox"/> In qualità di esercente l'attività di non garantiva l'accesso in modo contingentato per garantire ai clienti di mantenere la distanza interpersonale di 1 mt.</p> <p><input type="checkbox"/> In qualità di cliente dell'attività di non si atteneva all'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 mt.</p> <p>Applicabile fino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimenti normativi</p> <p>Allegati del DPCM del 7 settembre 2020. Art. 1 c. 6 lett. dd) del DPCM 13 ottobre 2020.</p> <p>Allegato 10 del DPCM del 7.08.2020 Art. 4 c. 1 del D.L. 19/2020 conv. Con l. n. 35/2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 5 giorni 280,00).</p> <p>Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria.</p>	<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>
<p>Musei e luoghi di cultura</p> <p>In qualità di non rispettava l'obbligo</p> <p><input type="checkbox"/> del rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;</p> <p><input type="checkbox"/> del divieto di assembramento, all'interno dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura.</p> <p>Applicabile sino al 13 novembre 2020</p> <p>Riferimenti normativi</p> <p>Art. 2, c. 1 d.l. 33/20 e art. 1, c. 6 lett. q), DPCM 13.10.2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro)</p> <p>400,00</p> <p>(pagamento entro 5 giorni 280,00).</p> <p>Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>		<p>Autorità competente: Prefetto.</p> <p>Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Divieto di esercizio attività di ballo In qualità di non rispettava il divieto di esercitare, all'aperto o al chiuso, l'attività di ballo in</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> discoteca; <input type="checkbox"/> sala da ballo; <input type="checkbox"/> locale destinato all'intrattenimento; <input type="checkbox"/> uno spazio comune delle strutture ricettive; <input type="checkbox"/> luogo aperto al pubblico. <input type="checkbox"/> In qualità di non si atteneva al divieto di effettuare sagre/fiere di comunità. <p>Applicabile sino al 13 novembre 2020 Riferimenti normativi Art. 2, c. 1, D.L. 33/20 e art. 1, c. 6, lett. n), DPCM 13.10.2020.</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00). Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>		<p>Autorità competente: Prefetto. Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>
<p>Aree interdette con ordinanza Non si atteneva al divieto di accesso nell'area imposto dall'ordinanza sindacale n. del</p> <p>Applicabile sino al 13 novembre 2020 Riferimenti normativi Art. 2, c. 1, D.L. 33/20 e art. 1, c. 2 bis, DPCM 13.10.2020, Ordinanza Sindacale n. del</p>	<p>(da 400,00 a 1.000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 5 giorni 280,00). In caso di violazione commessa mediante l'utilizzo di un veicolo, entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 373,34; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 533,33; Art. 4 del d.l. 19/20 conv dalla l. n. 35/2020.</p>		<p>Autorità competente: Prefetto. Proventi: A partire dal 16.7.2020 i proventi sono di competenza dell'ente di appartenenza dell'organo accertatore (art. 2 c. 2 bis D.L. 33/2020 conv. In L. n. 74/2020).</p> <p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata: entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in misura scontata: € 560,00; dal 6° ed entro i 60 giorni in misura ridotta di € 800,00.</p>

NORMA VIOLATA	SANZIONI	SANZIONI ACCESSORIE	AUTORITÀ COMPETENTE PROVENTI NOTE
<p>Divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora benché sottoposto alla misura di quarantena</p> <p>Si allontanava dalla propria abitazione o dimora benché fosse sottoposto alla misura di quarantena</p> <p><input type="checkbox"/> perché risultato positivo al virus;</p> <p><input type="checkbox"/> perché soggetto che ha avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al covid - 19.</p> <p>Applicabile fino al 31 gennaio 2021</p> <p>Riferimento normativo</p> <p>Art. 1 c. 6 e 7 del d.l. n. 33/20. Art. 260 R.D. 27 luglio 1934 (TULS).</p>	<p>Arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da 500,00 € a 5.000,00 € (<i>art. 260 del R.D. 27 luglio 1934</i>).</p> <p>Se il reato viene commesso alla guida del veicolo, si applica il sequestro e la confisca ai sensi dell'art. 213 c. 4 del c.d.s.</p>	<p>Segnalazione all'ASL competente e del luogo di isolamento.</p>	<p>Procura della Repubblica</p>
<p>Falsa attestazione o dichiarazione o autenticazione a un pubblico ufficiale sulle circostanze giustificative lo spostamento nell'emergenza epidemica COVID 19.</p> <p>Compilava attestazione autocertificata per giustificare l'esigenza di spostamento dalla propria abitazione/domicilio o dimora risultata falsa, e, comunque, non giustificata. In particolare era stata compilata ed esibita in occasione del controllo di polizia avvenuto in data alle ore in, in cui aveva dichiarato che</p> <p>Riferimento normativo</p> <p>Art. 1 c. 2 lett. e e art. 4 c. 6 del d.l. n. 19/20. Art. 260 R.D. 27 luglio 1934.</p>	<p>Reclusione fino a 2 anni (<i>art. 483 del c.p.</i>).</p> <p>Si applica anche la sanzione amministrativa per violazione dell'art. 4 c. 1 del d.l. 19/2020 per spostamento non giustificato.</p>		<p>Procura della Repubblica</p>

Elenco sport amatoriali vietati Dpcm

L'elenco integrale:

Aikido;

Capoeira;

S'istrumpa;

Hockey subacqueo;

Rugby subacqueo;

Rally;

Bandy;

Baseball-Softball;

Baseball per ciechi;

Bob pista (svolgimento consentito in forma individuale);

Calcio a 11;

Calcio a 5;

Calcio a 7;

Calcio a 8;

Beach Soccer;

Canottaggio (svolgimento consentito in forma individuale);

Coastal rowing (svolgimento consentito in forma individuale);

Indoor rowing (svolgimento consentito in forma individuale);

Para-rowing (svolgimento consentito in forma individuale);

Canottaggio sedile fisso (svolgimento consentito in forma individuale);

Voga in piedi (svolgimento consentito in forma individuale);

Cricket;

Soft Cricket;

Danza sportiva paralimpica (svolgimento consentito in forma individuale);

Danza moderna e contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati (svolgimento consentito in forma individuale);

Danza classica: Tenciche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico (svolgimento consentito in forma individuale);

Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie (svolgimento consentito in forma individuale);

Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance (svolgimento consentito in forma individuale);

Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni (svolgimento consentito in forma individuale);

Danze Jazz: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing, Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni (svolgimento consentito in forma individuale);

Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni (svolgimento consentito in forma individuale);

Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni (svolgimento consentito in forma individuale);

Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali (svolgimento consentito in forma individuale);

Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati (svolgimento consentito in forma individuale);

Fistball;
Flying disc;
Floorball;
Football Americano Beach;
Football Americano Beach flag;
Football Americano Flag;
Football Americano Tackle;
Ginnastica – attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness (svolgimento consentito in forma individuale);
Ginnastica acrobatica (svolgimento consentito in forma individuale);
Ginnastica aerobica (svolgimento consentito in forma individuale);
Ginnastica artistica (svolgimento consentito in forma individuale);
Ginnastica per tutti (svolgimento consentito in forma individuale);
Ginnastica ritmica (svolgimento consentito in forma individuale);
Calcio storico fiorentino;
Hockey;
Hockey indoor;
Hockey paraolimpico;
Judo;
Ju-Jitsu;
Karate;
Kendo;
Kickboxing-Aerokickboxing;
Kickboxing-Full contact;
Kickboxing-K1 Rules;
Kickboxing-Kick Light;
Kickboxing-Light Contact
Kickboxing-Low kick
Kickboxing-Musical formes
Kickboxing-Point fighting;
Korfball;
Lacrosse;
Lotta greco-romana;
Lotta libera;
Lotta-grappling;
Lotta-Pancrazio Athlima;
Muay Thai;
Netball;
Palla tamburello indoor;
Palla tamburello muro;
Palla tamburello outdoor;
Palla tamburello tambeach;
Beach basket;
Basket;